



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

VERBALE D'UDIENZA

MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA

ES. IMM. R.G. N.30 / 2023

PROMOSSA DA

CREDITORE

CONTRO

DEBITORI

E CON L'INTERVENTO DI

INTERVENUTI

Oggi, 11/06/2026, ad ore 9:03, davanti al dott. Luca Prendini, sono presenti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, *ex artt. 127 e 127-bis c.p.c.*;
per il creditore procedente, l'avv. in sostituzione dell'avv.;
per l'esecutato, l'avv., in sostituzione dell'avv. ;
per il creditore intervenuto, l'avv. ;
per il creditore intervenuto, l'avv. ;
per il creditore intervenuto, l'avv., in sostituzione degli avv. ;
l'esperto, arch. Sbrissa;
per il custode I.V.G., la dott.ssa, la quale dà atto, congiuntamente all'Esperto, dell'assenza di ragioni ostative alla vendita dei beni pignorati.

Informa il creditore procedente della possibilità di eseguire una visita virtuale dell'immobile pignorato, da parte di potenziali interessati, quale forma di pubblicità aggiuntiva.

Stato di occupazione dell'immobile pignorato: il Custode dà atto che l'immobile pignorato è occupato dall'esecutato e famiglia. Al piano terra risiede esecutata anch'essa. Riferisce, infine, che l'esecutato non ha tenuto comportamenti ostativi, ha mantenuto l'immobile pignorato in uno stato di buona conservazione e non ha violato gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

Ai fini, di cui all'art. 196-*duodecies*, II co., disp. att., c.p.c., il giudice dà atto che i presenti hanno dichiarato la propria identità, assicurando che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

Ai fini, di cui all'art. 196-*duodecies*, III co., disp. att., c.p.c., i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza.

Il Giudice, dopo avere ricordato ai presenti che è vietata la registrazione dell'udienza, verifica l'attivazione e la stabilità della connessione, accertando che tutti abbiano la possibilità di vedere e sentire.

I presenti dichiarano di accettare liberamente la metodologia di svolgimento di udienza, come sopra descritta.

Il procuratore del creditore procedente chiede che si proceda alla vendita con il sistema previsto dall'art. 569 comma 3° c.p.c., dando, inoltre, l'assenso ad ulteriori esperimenti di vendita con il medesimo meccanismo (previa eventuale riduzione del prezzo) nel caso in cui il primo esperimento vada deserto.

Chiede NON farsi luogo a pubblicità anche su quotidiani.

I creditori intervenuti si associano.

L'avv. chiede, altresì, l'applicazione dell'art. 41 TUB.

Il tutto con menzione nell'avviso di vendita degli artt. 508-585 c.p.c.

IL GIUDICE

dato atto di quanto sopra;

viste le richieste di parte procedente;

verificata, dunque, l'assenza di ragioni ostative alla prosecuzione del procedimento esecutivo, non rientrando la fattispecie in esame tra quelle contemplate dalla sentenza n. 9479/23 delle Sezioni unite della Corte di cassazione,

ritenuto che non vi sia probabilità di ricavare, dalla vendita con incanto, un prezzo superiore della metà, rispetto a quello di stima;

ritenuto di ammettere l'offerta rateale, *ex art. 574 c.p.c.*, atteso che occorre offrire ai potenziali interessati la più ampia gamma di possibilità di pagamento, al fine di ampliare la platea degli offerenti, seppur con le limitazioni di cui *infra*;

rilevato che, nella maggior parte dei casi, gli immobili di valore economico inferiore a Euro 150.000,00/200.000,00 vengono venduti a soggetti che hanno scarsa familiarità con gli strumenti informatici e che, pertanto, di regola, il ricorso alle modalità telematiche per lo svolgimento degli esperimenti di vendita di tali beni costituirebbe un inutile aggravio economico per la procedura, con corrispondente pregiudizio per i creditori e per gli esecutati;

rilevato che i Giudici delle Esecuzioni immobiliari ed il Presidente della I Sezione civile di questo Tribunale, recepiti i principi sopra enunciati, sentiti i Professionisti delegati alle vendite, hanno disciplinato nuovamente le modalità di vendita, emanando una circolare (*Vendite immobiliari delegate-Disposizioni generali per le vendite telematiche*), con successiva parziale modifica (*"Parziale modifica della circolare 20 maggio 2021 pro. 4332/21 in materia di vendita dei beni immobili pignorati"*), la quale prevede, tra l'altro, che, salva diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione, le vendite siano disposte, senza incanto:

1) nella forma della **vendita analogica**:

- per i lotti costituiti da *immobili ad uso abitativo* per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento fino ad € 150.000,00;
- per i lotti costituiti da *immobili strumentali (opifici) e terreni edificabili* per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento fino ad € 200.000,00;

2) nella forma della **vendita telematica sincrona mista**,

- per i lotti costituiti da *immobili ad uso abitativo* per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento oltre € 150.000,00;
- per i *terreni agricoli* per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento superiore a € 200.000,00;
- per i lotti costituiti da *immobili strumentali e terreni edificabili* per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento da € 200.000,00 ad € 1.000.000,00;

3) nella forma della **vendita telematica pura**, asincrona o sincrona:

- per i lotti costituiti da *immobili strumentali e terreni edificabili* per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento oltre € 1.000.000,00.

Con la precisazione che, nel caso di *più lotti della stessa natura, ma di diverso valore*, o di *più lotti di diversa natura e di diverso valore*, deve ritenersi modalità di vendita applicabile, in quanto prevalente, quella applicabile al lotto con il prezzo base più basso.

rilevato che il Custode non ha segnalato rischi di interferenze illecite o altre situazioni che possano pregiudicare la trasparenza del procedimento di vendita, tali da rendere necessario il ricorso alle modalità telematiche di vendita dei beni pignorati;

Tanto premesso, e precisato che gli allegati fanno parte integrante del presente verbale,

ORDINA LA VENDITA

dei beni immobili pignorati, nella descrizione e consistenza di cui alla perizia di stima, con modalità di vendita TELEMATICA SINCRONA MISTA, fissando sin d'ora come data del primo esperimento il:

10.11.2026

autorizzando il delegato a differire tale data di non oltre 15 giorni.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato con titolo opponibile alla procedura, dispone che il delegato, in caso di esito negativo del primo esperimento, rimetta gli atti al G.E. per l'eventuale apertura dell'Amministrazione giudiziaria, sentiti i creditori

PROGRAMMA DI VENDITA

Forme della vendita: rilevato che gli artt. 506-569 c.p.c. sono stati novellati, dapprima dal d.l. 132/2014, convertito con legge 162/2014, poi con d.l. 83/2015, convertito con legge 132/2015, prevedendosi ora la facoltatività della vendita con incanto, da disporsi solo laddove il G.E. ritenga probabile che il bene possa essere venduto ad un prezzo superiore della metà, rispetto al valore di stima, norma applicabile anche alla procedure in corso a seguito della riforma del 2015; ritenuto che tale eventualità non ricorra nella specie, non trattandosi di bene di particolare pregio e pronta vendibilità (cfr. relazione Esperto e Custode), si dispone che il delegato proceda alle vendite solamente nella modalità della vendita senza incanto.

Offerta rateale: vista la novella degli artt. 569-574 c.p.c., i quali ammettono, ora, anche l'offerta di versamento rateale del prezzo; ritenuto che essa possa ammettersi, quale utile strumento per attrarre eventuali interessati all'acquisto, ma solo fino a che il prezzo base si mantenga superiore ad euro 50.000,00 e solo qualora l'offerta preveda la rateazione mensile, si dispone che tale forma di offerta sia applicata dai delegati, alle anzidette condizioni.

Termine per il compimento delle operazioni: la delega s'intende a tempo indeterminato, fino a vendita del bene o fino a che il prezzo base d'asta, per effetto dei successivi ribassi, non scenda sotto Euro 15.000,00, sicché la prosecuzione della procedura divenga antieconomica, con conseguente chiusura anticipata della medesima, ai sensi dell'art. 164-bis, disp. att., c.p.c..

Pubblicità: ai sensi dell'art. 490 c.p.c.

1) pubblicazione dell'annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche;

2) pubblicazione nei siti Internet *www.tribunale.vicenza.giustizia.it*, *www.astalegale.net*, gestiti da AstaLegale, e *www.gruppoedicomspa.it*, gestito da EDICOM S.p.a., almeno 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte;

3) solo se espressamente richiesto dai creditori, pubblicazione, entro lo stesso termine, per estratto, sul quotidiano locale "*Il Giornale di Vicenza*", comunque limitatamente ai primi 3 esperimenti di vendita;

4) pubblicazione per estratto su il "NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE DI VICENZA";

5) per tutte le procedure, inoltre, verrà effettuata anche la seguente pubblicità integrativa e complementare:

- spot televisivo "*Il Tribunale e le aste*";

- campagna pubblicitaria su mezzi di trasporto pubblici;

- inserimento, a cura del gestore Astalegale.net, negli ulteriori canali di pubblicità complementare *online*, c.d. progetto "*social media marketing*", attraverso pubblicazione dell'estratto dell'avviso nei *social network* e potenziamento della ricerca tramite *Google*

All'uopo si autorizza sin d'ora il delegato, e senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione, a prelevare dal conto della procedura le somme necessarie per l'esecuzione delle pubblicità; le fatture relative ai servizi pubblicitari richiesti, così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta, dovranno essere intestate a nome del creditore, che ha versato i relativi fondi, accendendo il libretto della procedura o depositando l'assegno circolare.

Altre forme di pubblicità aggiuntiva complementare (a cura e a carico del creditore istante, che dovrà documentarne al delegato l'effettuazione il giorno della vendita): COME RICHIESTO DAL CREDITORE.

Nell'avviso di vendita, far presente che l'aggiudicatario può provvedere al pagamento anche nelle forme di cui agli artt. 508-585 c.p.c.

Luogo per la presentazione delle offerte, l'esame delle medesime, l'eventuale gara tra gli offerenti e l'eventuale incanto: presso lo studio del Delegato, o altra sede indicata nell'avviso di vendita (in caso di vendita con modalità analogica o mista)

DELEGA

Il compimento delle operazioni di vendita e gli altri incombeni previsti dall'art. 591-*bis*, nn. 1-13), c.p.c. a:

Avv. Assunta Fratta

il quale si atterrà alle direttive, di cui all'allegato 1 di questa ordinanza, alla "Circolare Delegati 1/2017 – Disposizioni generali" del 16.1.2017, alla circolare "Vendite immobiliari delegate Disposizioni generali per le vendite telematiche", prot. 4332/21 del 20.5.2021 ed alla successiva circolare, parzialmente modificativa, del 1.6.2021 "Parziale modifica della circolare 20 maggio 2021 pro.4332/21 in materia di vendita dei beni immobili pignorati", prot. N. 4635/21.

CUSTODIA

Conferma Custode, in luogo del debitore, l'**I.V.G. di Vicenza**, il quale si atterrà a quanto previsto nell'apposito *vademecum* del Custode.

(eventuale) Atteso che il bene produce frutti, dispone che il Custode depositi rendiconto trimestrale, che verrà approvato all'udienza di seguito indicata.

AUTORIZZA

il debitore esecutato/i debitori esecutati a continuare ad occupare gli immobili pignorati

AVVISA

il debitore/i debitori che il giudice, sentiti il Custode e il debitore, ordinerà la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, qualora il debitore violi gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

INVITA

il Custode nominato a vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e ne tutelino l'integrità.

DA' INCARICO

al Custode di segnalare tempestivamente al Giudice dell'esecuzione eventuali comportamenti del debitore esecutato atti ad ostacolare il diritto di visita di potenziali acquirenti, a non mantenere in uno stato di buona conservazione l'immobile, a violare gli altri obblighi che la legge pone a suo carico;

STABILISCE

le seguenti modalità di visita: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 16:00, previo accordo telefonico.

COMUNICAZIONI

Autorizza sin d'ora il Custode ed il Delegato ad effettuare tutte le notificazioni e le comunicazioni via PEC o *fax* o raccomandata A/R, *ex art.* 151 c.p.c..

FONDO SPESE

Per acconto al Delegato: acconto di euro 1.000,00 da versarsi al Delegato.

Per gli oneri e le spese di vendita: euro 1.500,00 (euro 2.500,00 laddove sia stata chiesta anche la pubblicità su "Il Giornale di Vicenza"), da versarsi al Delegato **entro il termine di giorni 40 dalla comunicazione del presente provvedimento**. Con l'avvertimento che, laddove, per effetto dell'omesso o ritardato versamento, l'esperimento di vendita già fissato non dovesse tenersi, sarà dichiarata l'immediata estinzione della procedura, *ex art. 631-bis, c.p.c.* (v., in tal senso, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, in data 7.12.2021, (pag. 46), avente ad oggetto «*Buone prassi nel settore delle esecuzioni – Aggiornamento Linee guida*», a mente della quale «Il creditore procedente è tenuto altresì a versare le somme necessarie per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche ... Si avvisa che, nel caso di mancata effettuazione della pubblicità per l'omesso versamento da parte del creditore procedente di tale ulteriore fondo spese destinato esclusivamente alla pubblicità sul P.V.P., si procederà ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. all'immediata dichiarazione di estinzione della procedura»).

Provvisoriamente a carico del creditore privilegiato, *ex art.* 41 TUB, o, in assenza, del creditore procedente; se vi sono più procedure riunite, a carico del procedente di ciascuna di esse, in solido.

Si precisa che il fondo spese per oneri e spese di vendita non costituisce anticipo *ex art.* 8 D.M. 313/1999 e art. 8 d.P.R. 115/2002, ma integra la provvista, necessaria al delegato per l'effettuazione delle operazioni delegate (sicché non verrà emessa fattura).

In caso di esaurimento del fondo spese per oneri di vendita, il delegato provvederà a richiedere, in tempo utile (onde non determinare la stasi della procedura e degli esperimenti di vendita), integrazione al fondiario (o al procedente), nel limite di euro 1.500,00, assegnando il termine di giorni 30 per il pagamento; in caso di inottemperanza, rimetterà gli atti al G.E., che assegnerà un termine a pena di estinzione.

ASSEGNA

al creditore procedente, *ex art.* 569, u.c., c.p.c., termine di giorni 60 per la notifica della presente ordinanza ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi all'udienza.

ORDINA

altresì, al creditore procedente, qualora sia stato emesso ordine di liberazione e l'immobile sia occupato da terzi, di notificare agli stessi copia autentica di questo provvedimento, entro 15 giorni dalla sua emissione; proceda il Custode giudiziario ad

effettuare plurimi accessi, al fine di predisporre le misure necessarie a conseguire il rilascio del cespite entro il termine suindicato: in particolare, individui il Custode l'esigenza di eventuali ausiliari (a titolo esemplificativo, forza pubblica, medico legale, servizi sociali, fabbro, accalappiacani, veterinario, etc.), che possano coadiuvarlo nelle attività di liberazione.

I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza, tenuta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, si è svolta regolarmente.

Del presente verbale viene data lettura alle parti.

Verbale redatto e sottoscritto in formato telematico.

VERBALE CHIUSO AD ORE 9:18.

Vicenza, 11/06/2026

Il Giudice dell'Esecuzione

Luca Prendini

Allegato 1

DIRETTIVE PER IL DELEGATO

Contenuto della delega: il delegato provvederà a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 591-bis, II co., nn. 1)-13), c.p.c. e agli adempimenti previsti dai successivi commi.

Controlli preliminari e relazione iniziale: il delegato, entro 30 giorni dal versamento del fondo spese, ex art. 16-bis, co. 9-sexies, d.l. 179/2012, come modificato dal d.l. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. 119/2016, deve depositare apposita relazione iniziale (utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio), nella quale provvederà alle seguenti verifiche:

Dal punto di vista procedurale:

1. che la notifica del pignoramento non sia inesistente;
2. che il creditore procedente sia munito di regolare titolo esecutivo e che questo non sia venuto meno;
3. che ai creditori iscritti (ivi compresi i titolari dei diritti di cui all'art. 2812 c.c. e coloro che abbiano trascritto domanda ex art. 2932 c.c.) sia stato notificato l'avviso, di cui all'art. 498 c.p.c.;
4. che siano stati esattamente individuati i comproprietari e che ad essi sia stato notificato l'avviso, di cui all'art. 599 c.p.c., o che (in caso di vendita dell'intero eseguita in seno ad un giudizio di divisione) gli stessi siano stati ritualmente citati in giudizio con notifica dell'atto di citazione;
5. che la documentazione ex art. 567 c.p.c. sia completa (cfr., Cass. 11090/1993).

Dal punto di vista sostanziale (in base agli atti e documenti del fascicolo e alla perizia):

1. che il bene pignorato sia esattamente individuabile dalla lettura dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (validità del pignoramento dal punto di vista oggettivo, cfr. Cass. 25055/2013);
2. che il diritto sia stato correttamente pignorato (Cass. 6575/2013, Cass. 6576/2013, Cass. 4612/1985, Cass. 11272/2014, Cass. 11638/2014);
3. controllo della titolarità, in capo al/i debitore/i esecutato/i, dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale, o della certificazione sostitutiva notarile, depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto, già nominato da questo Giudice, ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice, trasmettendogli gli atti senza indugio;
4. che non sussistono vincoli e/o diritti reali o personali opponibili all'acquirente diversi da quelli indicati nella relazione di stima;
5. al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno, risultante dal certificato di cui all'art. 30 d.P.R. 380/2001, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985, sulla base della perizia e dei documenti allegati;

Il delegato deve intendersi fin da ora autorizzato ad effettuare, laddove ritenuto necessario/opportuno (in relazione a possibili rischi di evizione o *petitio hereditatis*, ecc. per l'aggiudicatario) la sanatoria del difetto di continuità delle trascrizioni riguardante l'acquisto *mortis causa* indiretto e/o rettifiche di atti *ex art. 59-bis l. not. e/o* rettifiche della nota di trascrizione, nonché ad acquisire l'atto di provenienza ante ventennio, laddove ciò non sia già stato fatto dal procedente o dall'esperto.

Relazioni periodiche e finale: dopo il deposito della relazione (nel caso non vengano riscontrati vizi) e il versamento del fondo spese da parte del creditore onerato, ogni sei mesi, dopo la relazione iniziale, il delegato provvederà a depositare apposita relazione periodica con la descrizione delle attività svolte.

Entro 10 giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, infine, il delegato depositerà apposita RELAZIONE FINALE (art. 591-bis c.u., c.p.c.).

Ausiliari: il delegato s'intende sin d'ora autorizzato ad avvalersi di ausiliari e collaboratori (secondo quanto affermato da Cass. 8036/2014) e a farsi sostituire da altro professionista iscritto agli elenchi di cui all'art. 179-ter, disp. att. c.p.c., per specifiche attività, in particolare per le udienze di vendita (in tal caso dandone comunicazione al G.E. per la ratifica).

Prezzo base: il prezzo base del primo esperimento di vendita, se non diversamente disposto dal G.E. nell'ordinanza di vendita, sarà pari al valore finale determinato dall'esperto nella propria relazione, al netto delle decurtazioni *ex art. 568 c.p.c.* (per assenza garanzia per vizi, eventuali spese di sanatoria o regolarizzazione catastale, spese condominiali dell'ultimo biennio, ecc.), salvi gli arrotondamenti che il delegato deve intendersi comunque legittimato a fare, anche ai fini di agevolare il calcolo dell'offerta minima. Se la delega viene conferita o rinnovata dopo esperimenti

di vendita già tenutosi (in Tribunale o presso il medesimo o altro delegato), il prezzo base, sempre salvo diverse indicazioni del G.E., sarà pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita effettivamente tenutosi, ridotto del 25%.

Ribassi: dopo il primo esperimento di vendita si autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 591 c.p.c., un ribasso del 25% e altrettanto per ciascuno dei successivi esperimenti.

Il ribasso del 50% è autorizzato:

prezzo base 1° esperimento < 300 mila = dal 5° esperimento

prezzo base 1° esperimento < 400 mila = dal 6° esperimento

prezzo base 1° esperimento < 500 mila = dal 7° esperimento

In ogni caso – al di là della soglia di antieconomicità prevista nel programma di vendita - quando siano stati applicati ribassi del 50%, si autorizza sempre l'effettuazione di un ultimo estremo esperimento di vendita al prezzo base di Euro 15.000,00.

Verifiche periodiche: il Delegato, ogni volta che siano stati effettuati tre esperimenti di vendita negativi, ne riferirà immediatamente al G.E. per le determinazioni del caso, senza peraltro con ciò sospendere le operazioni di vendita, salvo diversa indicazione da parte del G.E.

Tempistiche: il primo esperimento di vendita dovrà essere fissato tra 90 e 120 giorni dal pagamento del fondo spese; i successivi tra i 60 e i 90 giorni dall'esperimento precedente (sempre compatibilmente con il calendario predisposto da Astalegale).

Pluralità di lotti: nell'ipotesi di vendita di più lotti, il delegato cesserà le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163, disp. att., c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice

Modelli: il delegato è tenuto ad utilizzare i modelli predisposti dall'Ufficio, segnatamente per ciò che concerne la relazione iniziale, periodica e finale, l'avviso di vendita, il decreto di trasferimento, la bozza della delega per la distribuzione.

Obblighi di conservazione: si precisa che, *ex art. 591-bis, c.p.c.*, come precisato dalla circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. m_dg.DAG.06/12/2006.129650.U, la Cancelleria dovrà consegnare al Delegato tutti gli atti e i documenti del fascicolo, trattenendo solamente originale del pignoramento e dell'ordinanza di vendita e del decreto di delega; dal momento della delega, tutte le attività che dovrebbero compiersi presso la Cancelleria del Tribunale dovranno compiersi presso il Delegato, che è "Pubblico Ufficiale depositario di atti pubblici" e, come tale, dovrà anche rilasciare le copie degli atti agli interessati con applicazione dell'art. 18 d.P.R. 445/2000.

Fondiaro: ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16.7.1905, n. 646, richiamato dal d.P.R. 21.1.1976, n. 7, ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. lgs. 10.9.93 n. 385, in caso di richiesta *ex art. 41 T.U.B.* avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione), all'esito del versamento del residuo prezzo da parte dell'aggiudicatario (che dovrà avvenire sempre in favore del delegato), il delegato provvederà – a

sua discrezione, e comunque nella misura massima del 70%, se dovuto, a copertura delle spese di esecuzione anche successive – ad emettere ordine immediato di pagamento in favore del creditore fondiario, dando all'uopo ordine alla banca depositaria delle somme di eseguire l'operazione, ai sensi dell'art. 591-*bis*, n. 13), c.p.c., e accantonando il residuo per le spese di procedura ed eventuale riparto.

Comunicazioni: si autorizza sin d'ora il Custode e il Delegato ad effettuare tutte le notificazioni e le comunicazioni via PEC o *fax* o raccomandata A/R, *ex art.* 151 c.p.c.

In particolare si invita il delegato a comunicare sempre, oltre che ai creditori e al debitore, anche al Custode gli avvisi di vendita, l'eventuale aggiudicazione, l'emanazione del D.T.

Parimenti, si invita il delegato a comunicare all'esperto, sempre con le modalità dianzi autorizzate, l'aggiudicazione definitiva, ai fini dell'art. 161, III co., disp. att. c.p.c..

Spese della vendita: sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione e di volturazione e le imposte. Sono a carico della procedura le spese per le cancellazioni (che sarebbero bensì a carico dell'aggiudicatario, che avrebbe però poi diritto al rimborso in antergazione, *ex art.* 2770, II co., c.c.).

Il Giudice
Luca Prendini

Allegato 2

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LIBERAZIONE

Qualora l'immobile sia già libero da persone, provveda il Custode Giudiziario ad acquisire immediatamente il possesso del cespite, mediante la sostituzione delle serrature di accesso o l'acquisizione definitiva delle chiavi, all'uopo dovendo fin da ora ritenersi autorizzato ad avvalersi del fabbro;

qualora l'immobile sia occupato, dal debitore o da terzi, provveda il Custode ad effettuare un primo accesso, entro 30 giorni dall'emanazione dell'ordine di liberazione, previo preavviso da effettuarsi con raccomandata A/R almeno 7 giorni prima, consegnando al debitore o ai terzi che occupino l'immobile copia del presente provvedimento e ammonendoli a rilasciare il bene libero da persone e/o cose, all'uopo loro indicando la data precisa (giorno e ora, non superiore a 120 giorni dall'emanazione del presente provvedimento) nella quale avrà luogo l'accesso finale, per la verifica dell'avvenuta liberazione;

nel caso in cui le comunicazioni non vadano a buon fine o i destinatari si rifiutino di riceverle ovvero non le ritirino, il Custode è comunque tenuto ad effettuare gli accessi ed a procedere con la liberazione del compendio immobiliare;

provveda quindi il Custode Giudiziario ad effettuare ulteriori accessi intermedi, a sua discrezione, tenendo presente che non occorre dare previo avviso dei medesimi agli occupanti dell'immobile, al fine di predisporre le misure necessarie a conseguire il rilascio del cespite entro il termine suindicato: in particolare, individui il Custode l'esigenza di eventuali ausiliari (a titolo

esemplificativo, forza pubblica, medico legale, servizi sociali, fabbro, accalappiacani, veterinario, ecc.) che possano coadiuvarlo nelle attività di liberazione;

provveda altresì il Custode Giudiziario a consegnare copia semplice del presente provvedimento alla forza pubblica territorialmente competente (VV.UU., Polizia Locale, Polizia dello Stato, Carabinieri), disponendosi sin d'ora che la stessa proceda, a sua scelta, prima del termine assegnato dal Custode, o a convocare il debitore o i terzi occupanti presso i propri uffici, o ad effettuare la sollecitazione mediante passaggio *in loco*, e ciò al fine di rendere edotti gli occupanti che, se la liberazione non sarà effettuata nel termine assegnato dal Custode e, comunque, entro 120 giorni dalla pronuncia del presente provvedimento, la liberazione stessa avrà luogo coattivamente con l'ausilio della forza pubblica;

qualora siano presenti situazioni di disagio sociale e/o bisogno, provveda il Custode Giudiziario a comunicare, via PEC o *fax* o raccomandata RR, copia del presente provvedimento ai Servizi Sociali territorialmente competenti, contestualmente comunicando altresì la data stabilita per il rilascio, affinché i predetti siano presenti in loco per le determinazioni di cui all'art. 403 c.c.;

qualora l'immobile sia occupato da terzi, provveda il creditore procedente a notificare agli stessi copia autentica di questo provvedimento entro 15 giorni dalla sua emissione, anche via PEC o *fax* o raccomandata A/R, *ex art.* 151 c.p.c.;

il Custode, nella sua qualità di pubblico ufficiale, rediga apposito verbale sintetico dando atto del giorno, dell'ora, delle persone rinvenute in loco, dello stato dei luoghi, delle dichiarazioni ricevute;

il Custode segnali a questo Giudice dell'Esecuzione la necessità di eventuali ausiliari al fine di ottenere l'autorizzazione ad avvalersi degli stessi, qualora il loro impiego comporti una spesa per la procedura; in ogni caso, il Custode Giudiziario è sin d'ora autorizzato ad avvalersi dell'ausilio di fabbro e/o medico legale ponendo le relative spese a carico della procedura;

qualora, all'atto della liberazione, nell'immobile si trovino beni mobili che non debbono essere consegnati al Custode Giudiziario o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, provveda il Custode a una loro ricognizione eseguendo inventario con qualsivoglia mezzo (anche mediante ripresa fotografica o audiovisiva) e ad intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale i predetti beni o documenti risultano appartenere di asportarli, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 30 giorni, salvo il caso di urgenza (la quale si riscontra, a titolo esemplificativo, quando siano rinvenuti beni deperibili o animali od oggetti pericolosi o di rilevante valore o denaro oppure qualora l'immobile sia già stato aggiudicato/assegnato); dell'intimazione – contenente altresì l'avvertimento che nell'ipotesi di mancato asporto dei beni/documenti entro il termine assegnato gli stessi si considereranno abbandonati e si potrà procedere allo smaltimento o alla distruzione – si dia atto a verbale redatto dallo stesso Custode nella sua qualità di pubblico ufficiale. In caso di assenza del soggetto intimato, il verbale dovrà essere, nel più breve tempo possibile, notificato a cura del Custode *a)* al debitore nel domicilio eletto, o nella residenza dichiarata *ex art.* 492, II co., c.p.c. o, in difetto, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari oppure *b)* al terzo nelle forme ordinarie *ex artt.* 137 ss. c.p.c.; si autorizza fin da ora, *ex art.* 151 c.p.c., la notifica a mezzo PEC o *fax* o raccomandata A/R.

Una volta decorso il termine assegnato, senza che il soggetto intimato abbia provveduto all'asporto nei tempi e con le modalità concordate col Custode, proceda questi – al minor costo possibile per la procedura, considerando le condizioni di mercato – allo smaltimento o alla distruzione di beni o documenti, previa verifica che enti di beneficenza non siano disponibili a riceverli in donazione, *ex art. 20 D.M. 109/1997*. Se, invece, i beni mobili rivestono – ad avviso del Custode – un apprezzabile valore economico, provveda il Custode alla loro vendita con le modalità ritenute più opportune in relazione alla natura dei beni e considerando le esigenze di celerità della procedura, provvedendo infine al rendiconto delle somme incassate (in caso di mancata vendita entro 3 mesi, si proceda a donazione, smaltimento o distruzione).

Qualora, alla data assegnata e comunque entro 120 giorni dalla presente udienza, il debitore o i terzi occupanti non avessero provveduto alla liberazione spontanea, il Custode provvederà a segnalarlo al G.E., indicando gli ausiliari necessari per procedere alla liberazione forzata (fabbro, medico legale, forza pubblica, accalappiacani, ecc.), con l'ausilio della forza pubblica, ordinando sin d'ora alla Forza Pubblica territorialmente competente (VV.UU., Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato) di eseguire, con ogni mezzo, il presente provvedimento, prestando assistenza al Custode giudiziario, autorizzandola espressamente sin d'ora ad aprire porte, ripostigli e recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi e ad allontanare quanti disturbino o impediscano l'attuazione del presente provvedimento.

A tal fine, il Custode concorderà con la forza pubblica territorialmente competente la data in cui si procederà alla liberazione forzata (da effettuarsi comunque non oltre il termine di giorni 60 dalla data prevista per la liberazione spontanea), avvertendo sin d'ora che, solo in caso di circostanze sopravvenute e imprevedibili, la forza pubblica, richiesta di intervento dal Custode Giudiziario, potrà differire la data suindicata, di massimo 15 giorni.

Gli agenti della forza pubblica dovranno essere presenti alla data e all'ora fissate e, su richiesta del Custode Giudiziario, provvederanno a vincere le resistenze degli occupanti e, avvalendosi delle proprie prerogative e se necessario della forza, ad accompagnarli al di fuori dell'immobile oggetto di questa procedura.

Su richiesta del Custode Giudiziario, gli agenti della forza pubblica dovranno altresì prestare la loro assistenza alle ulteriori operazioni di liberazione (a titolo esemplificativo: sostituzione delle serrature, perlustrazione dei luoghi, inventario dei beni mobili rinvenuti, verbalizzazione, ecc.) sino alla loro conclusione.

Non spetta alla forza pubblica intervenuta alcuna valutazione sull'opportunità della liberazione, sui suoi presupposti e/o sulle modalità con cui la stessa viene realizzata, né compete alla stessa alcun sindacato sulle conseguenze dell'attuazione dell'ordine di liberazione (in caso di presenza di minori o situazioni di disagio sociale o bisogno la presa in carico spetta ai Servizi Sociali territorialmente competenti *ex art. 403 c.c.*).

Nella denegata ipotesi in cui la forza pubblica richiesta dell'intervento non dovesse fornire tempestiva risposta e collaborazione all'ausiliario del Giudice dell'Esecuzione, il Custode Giudiziario provvederà a farne relazione allo stesso Giudice, il quale potrà impartire direttamente

ordini agli organismi suindicati, fermo restando che l'eventuale rifiuto di prestare l'assistenza richiesta dal Giudice o dai suoi ausiliari potrebbe integrare le fattispecie delittuose previste dagli artt. 328 e 329 c.p. (la cui immediata denuncia al Pubblico Ministero è obbligatoria, trattandosi di reati procedibili d'ufficio).

Il Giudice
Luca Prendini



TRIBUNALE DI VICENZA

16 GEN 2017

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

CIRCOLARE DELEGATI 1/2017 – Disposizioni generali

A seguito dell'aumento del numero dei professionisti delegati e della riunione tra i medesimi e i magistrati addetti alle esecuzioni immobiliari, avvenuta in data 16.06.2016, al fine di uniformare le prassi e i modelli, viene emessa dall'Ufficio la seguente circolare.

Essa viene adottata dopo averne condiviso la bozza con i professionisti delegati e dopo aver raccolto i rispettivi rilievi, nonché previa sua comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, per le eventuali osservazioni.

Essa modifica istantaneamente tutte le deleghe precedentemente già emesse e, per l'effetto, dovrà essere applicata a partire dal primo esperimento di vendita avviato dopo la sua emanazione, erme, per gli esperimenti di vendita attualmente in corso, le disposizioni precedentemente date con le rispettive ordinanze di vendita.

Si precisa che essa non intende disciplinare tutta l'attività del delegato, né in particolare ripetere quanto è già chiaramente scritto nella legge (o nell'avviso di vendita uniforme adottato dall'ufficio), che si presume noto a coloro che intendano svolgere l'attività di delegato, ma solo fornire direttive per l'esercizio uniforme dei poteri discrezionali che la legge riserva al delegato, in particolare negli ambiti che, in occasione della riunione del 16.06.2016, sono risultati più critici.

Per la sua efficacia, secondo quanto stabilito da Cass. 3607/2015, essa deve essere dal delegato comunicata alle parti (compresi i creditori iscritti non intervenuti) unitamente e in allegato all'avviso di vendita, nonché pubblicata sul sito del Tribunale e sui siti internet previsti nell'ordinanza di vendita, accanto all'ordinanza di vendita stessa, all'avviso di vendita e alla perizia.

PROGRAMMA DI VENDITA

Forme della vendita: rilevato che gli artt. 506-569 cpc sono stati novellati, dapprima dal d.l. 132/2014, convertito con legge 162/2014, poi con d.l. 83/2015, convertito con legge 132/2015, prevedendosi ora la facoltatività della vendita con incanto, da disporsi solo laddove il G.E. ritenga che il bene possa essere venduto ad un valore superiore del 150% al valore di stima, norma applicabile anche alla procedure in corso a seguito della riforma del 2015, ritenuto che, per tutte le vendite in corso, tale eventualità sia già stata esclusa dai fatti, si dispone che i delegati procedano alle successive vendite solamente nella modalità della vendita senza incanto.

Offerta rateale: vista la novella dell'art. 569-574 cpc, i quali ammettono ora anche l'offerta rateale del prezzo, ritenuto che essa possa ammettersi, quale utile strumento per attrarre eventuali interessati all'acquisto, ma solo fino a che il prezzo base si mantenga superiore ad euro 50.000,00, e solo qualora l'offerta preveda la rateazione mensile, si dispone che tale forma di offerta sia applicata dai delegati, alle anzidette condizioni.

Termine della delega: la delega s'intende a tempo indeterminato, fino a vendita del bene o fino a che il prezzo base d'asta, per effetto dei successivi ribassi, non scenda sotto euro 15.000,00, sicchè la prosecuzione della procedura stessa divenga antieconomica, con conseguente chiusura anticipata della medesima ex art. 164 bis d.a. c.p.c.

Di conseguenza si richiede ai delegati di rimettere al G.E. i fascicoli una volta che, dopo precedenti esperimenti di vendita infruttuosi, il prezzo base, per effetto dei conseguenti ribassi, scenda sotto la soglia sopra indicata.

Laddove siano in corso esperimenti di vendita per un prezzo base inferiore alla soglia di euro 15.000,00 essi saranno portati a termine e il delegato rimetterà il fascicolo al G.E. una volta che l'esperimento sia concluso.

Pubblicità: la pubblicità sul quotidiano, attualmente su Il Giornale di Vicenza, verrà effettuata solo se, all'udienza ex art. 569 cpc, essa sia stata chiesta dai creditori e, segnatamente, da quello tra essi che dovrà sostenere le spese per l'esborso del fondo spese (di regola il creditore fondiario o, in assenza di un fondiario, il creditore procedente). In ogni caso essa è limitata ai primi tre esperimenti di vendita.

Laddove, per le vendite già delegate, si siano già tenuti tre esperimenti di vendita, la pubblicità sul quotidiano non dovrà dunque più essere fatta.

Data la consistente esposizione maturata dai gestori della pubblicità telematica (attualmente Astalegale e Aste Online) si autorizzano i medesimi a non dare corso alle richieste di pubblicità relative ad un nuovo esperimento di vendita, fino a che non siano saldate le fatture relative agli esperimenti precedenti scadute da almeno 6 mesi.

Per tutte le procedure inoltre verrà effettuata anche la seguente pubblicità integrativa e complementare:

- Spot televisivo "Il Tribunale e le aste";
- Campagna pubblicitaria su mezzi di trasporto pubblici;

Si rammenta che, laddove, su istanza di alcuno dei creditori, sia stata autorizzata l'effettuazione (da parte di quest'ultimo e sempre a sua cura e spese) di pubblicità integrativa complementare (ad es. Unicredit sui siti www.dobank.com e www.venditegiudiziali.it tra le più frequenti), anche il concreto e materiale adempimento di tali forme di pubblicità straordinaria va verificato dal delegato al momento della vendita (ed è onere del creditore onerato fornirne prova), in quanto *"la forma di pubblicità straordinaria stabilita dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 490 c.p.c., è atto strutturale del procedimento di vendita e la sua mancanza o vizio si riflette sull'ordinanza di aggiudicazione comportandone la nullità, con conseguente nullità e opponibilità del decreto di trasferimento"* (cfr Cass. 8006/2005, Cass. 5826/1985).

Luogo di presentazione delle offerte, apertura buste, eventuale gara: presso l'associazione di appartenenza indicata nell'avviso di vendita, se trattasi di professionista che operi in associazione con altri; altrimenti presso lo studio del delegato.

DIRETTIVE PER IL DELEGATO

Ausiliari:

Il delegato s'intende fin da ora autorizzato ad avvalersi di ausiliari e collaboratori (nei limiti di quanto affermato da Cass. 8036/2014) e a farsi sostituire da altro professionista iscritto agli elenchi di cui all'art. 179 ter d.a. c.p.c. per specifiche attività,

in particolare per le udienze di vendita, avendo cura, in tale ultimo caso, di darne comunque comunicazione al G.E. per la ratifica.

Controlli preliminari:

Il delegato, entro 30 giorni dal versamento del fondo spese, ex art. 16 bis co. 9 sexies d.l. 179/2012, come modificato dal d.l. 59/2016, convertito con modificazioni dalla l. 119/2016, deve depositare apposita relazione iniziale (utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio), nella quale dovrà verificare (sulla scorta della documentazione in atti e della perizia):

Dal punto di vista procedurale:

1. Che la notifica del pignoramento non sia inesistente;
2. Che il creditore procedente sia munito di regolare titolo esecutivo e/o che questo non sia venuto meno;
3. Che ai creditori iscritti (ivi compresi i titolari dei diritti di cui all'art. 2812 cc e coloro che abbiano trascritto domanda ex art. 2932 c.c.) sia stato notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.;
4. Che siano stati esattamente individuati i comproprietari e che ad essi sia stato notificato l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. o che (in caso di vendita dell'intero eseguita in seno ad un giudizio di divisione) gli stessi siano stati ritualmente citati in giudizio con notifica dell'atto di citazione;
5. Che la documentazione ex art. 567 C.p.c. sia completa (cfr Cass. 11090/1993);

Dal punto di vista sostanziale (in base agli atti e documenti del fascicolo e alla perizia):

1. Che il bene pignorato sia esattamente individuabile dalla lettura dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (validità del pignoramento dal punto di vista oggettivo, cfr Cass. 25055/2013);
2. Che il diritto sia stato correttamente pignorato (Cass. 6575/2013, Cass. 6576/2013, Cass. 4612/1985, Cass. 11272/2014, Cass. 11638/2014).
3. al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;
4. che non sussistono vincoli e/o diritti reali o personali opponibili all'acquirente diversi da quelli indicati nella relazione di stima;
5. al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 30 D.P.R. 380/2001, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985, sulla base della perizia e dei documenti allegati;

Il delegato deve intendersi fin da ora autorizzato ad effettuare la sanatoria del difetto di continuità delle trascrizioni riguardante l'acquisto *mortis causa* indiretto e/o rettifiche di atti ex art. 59 bis L.Not. e/o rettifiche della nota di trascrizione, nonché ad acquisire l'atto di provenienza ante ventennio, laddove ciò non sia già stato fatto dal procedente o dall'esperto.

Ogni sei mesi, dopo la relazione iniziale, il delegato provvederà a depositare apposita relazione periodica con la descrizione delle attività svolte.

Entro 10 giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, infine, il delegato depositerà apposita relazione finale.

Contenuto della delega:

Il delegato provvederà a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 591bis co. II n. 1)-13) c.p.c. e agli adempimenti previsti dai successivi commi. In particolare:

Prezzo base: il prezzo base del primo esperimento di vendita, se non diversamente disposto dal G.E. nell'ordinanza di vendita, sarà pari al valore finale determinato dall'esperto nella propria relazione, al netto delle decurtazioni ex art. 568 c.p.c. (per assenza garanzia per vizi, eventuali spese di sanatoria o regolarizzazione catastale, spese condominiali dell'ultimo biennio, ecc.), salvo gli arrotondamenti che il delegato ritenesse opportuni, anche per il calcolo dell'offerta minima. Se la delega viene conferita o rinnovata dopo esperimenti di vendita già tenutisi (in Tribunale o presso il medesimo o altro delegato), il prezzo base sarà pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita effettivamente tenutosi, ridotto del 25%.

Ribassi: dopo il primo esperimento di vendita si autorizza fin da ora, ai sensi dell'art. 591 c.p.c., un ribasso del 25% e così per ciascuno dei successivi esperimenti.

Il ribasso del 50% è autorizzato:

prezzo base 1° esperimento pari o inferiore 300 mila = dal 5° esperimento

prezzo base 1° esperimento pari o inferiore 400 mila = dal 6° esperimento

prezzo base 1° esperimento pari o inferiore 500 mila = dal 7° esperimento

In ogni caso – al di là della soglia di antieconomicità prevista nel programma di vendita - quando siano stati applicati ribassi del 50%, si autorizza sempre l'effettuazione di un ultimo estremo esperimento di vendita al prezzo base di euro 15.000,00.

Termini: il Delegato, ogni tre esperimenti di vendita negativi, ne riferirà immediatamente al G.E. per le determinazioni del caso, indicando data e prezzo base di ciascun esperimento effettuato, proseguendo comunque le operazioni di vendita, salvo diverso provvedimento del G.E.

Il primo esperimento di vendita dovrà essere fissato tra 90 e 120 giorni dal pagamento del fondo spese; i successivi tra i 60 e i 90 giorni dall'esperimento precedente. Il tutto compatibilmente con il calendario della pubblicità tenuto dalla società di cui all'art. 173 ter d.a. cpc (attualmente Astalegale).

Sospensione feriale: la sospensione feriale dei termini, prevista dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario, si applica anche alle procedure esecutive, sicché non possono disporsi esperimenti di vendita nel periodo 1-31 agosto di ogni anno. Ovviamente può in questo periodo farsi la pubblicità, ma i giorni compresi nel periodo di sospensione feriale non si computano nei 45 giorni di legge. E' inoltre opportuno che le vendite successive a tale periodo non vengano fissate, salvo specifici casi, prima dell'ultima settimana di settembre; in tal caso la pubblicità disposta nell'ordinanza di vendita va effettuata a luglio (non computandosi nei 45 giorni il periodo di sospensione feriale).

Deve ritenersi soggetto a sospensione feriale anche il termine per il pagamento, sebbene sul punto vi siano opinioni contrarie. Seguendo infatti la linea tracciata da Cass. 7708/2014 in tema di nullità della vendita e di *aliud pro alio*, le vendite all'asta tendono ad essere ricostruite sempre più in termini pubblicitistici, così che appare difficile sostenere che il termine per il pagamento del saldo prezzo abbia mero carattere sostanziale e non anche processuale.

Laddove quindi il termine per il pagamento del saldo prezzo cada in periodo di sospensione feriale appare preferibile, onde non allungare eccessivamente i tempi, che per il pagamento nell'avviso di vendita venga assegnato un termine inferiore a 120 gg.

Vendita in più lotti: nell'ipotesi di vendita di più lotti, il delegato cesserà le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice.

In alternativa, quando siano in vendita più lotti e il prezzo di alcuni di essi sia già sufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei crediti, il delegato potrà procedere all'aggiudicazione con riserva, rimettendo al G.E. ex art. 591 ter c.p.c. l'aggiudicazione definitiva.

Nell'avviso di vendita peraltro la circostanza dovrà essere specificata, a tutela degli interessati.

Modelli: il delegato è tenuto ad utilizzare i modelli predisposti dall'Ufficio, segnatamente per ciò che concerne la relazione iniziale, periodica e finale (in fase di predisposizione), l'avviso di vendita, il decreto di trasferimento, la bozza della delega per la distribuzione.

Le modifiche ai modelli che si rendessero necessarie nel tempo, vuoi per superare eventuali criticità emerse nella prassi, vuoi per correggere eventuali errori, vuoi per i necessari aggiornamenti agli eventuali interventi normativi, potranno essere suggerite dai delegati stessi e discusse alla stessa maniera in cui è stata discussa la presente circolare.

Processo civile telematico e copie di cortesia: il Delegato, il Custode e l'Esperto sono tenuti a depositare gli atti e le istanze in PCT. L'evasione delle istanze avverrà preferibilmente in via telematica. A tal fine è necessario che gli ausiliari che presentano un'istanza al G.E. alleghino sempre alla stessa una copia in formato rft dell'istanza stessa, nonché una copia, sempre in formato rtf, del provvedimento del G.E. che dovrebbe essere adottato (oppure formulare l'istanza in maniera che possa essere evasa con i nuovi timbri di Consolle, ossia in particolare il timbro "*Visto, agli atti*" o "*Visto, si autorizza*").

Dovranno continuare a depositarsi le copie di cortesia dei seguenti provvedimenti: 1) atti urgenti; 2) decreto di trasferimento (e allegati).

Ricorso ex art. 591 ter c.p.c.: il delegato che intenda rappresentare al G.E. difficoltà insorte nel corso delle operazioni, che il delegato stesso non sia in grado di risolvere da sé o che richiedano l'intervento del giudice, non dovrà limitarsi ad esporre il problema, ma dovrà concludere evidenziando la soluzione ritenuta più opportuna e/o il provvedimento che si chiede al giudice di emettere (eventualmente dopo essersi all'uopo consultato con l'esperto e/o con il custode, per le problematiche di rispettiva competenza), al fine di facilitare l'evasione delle istanze in forma telematica e l'uso dei nuovi timbri di consolle (in particolare il timbro "*visto, si autorizza*", recentemente messi a disposizione dal CISIA).

Accesso all'udienza di vendita: nell'aula d'udienza ove si tiene l'apertura delle buste e l'eventuale gara sono ammessi, oltre al delegato e suoi collaboratori, oltre ai creditori, al debitore, al custode, gli offerenti e, col consenso di questi, anche eventuali persone che accompagnino gli offerenti stessi, previa loro identificazione e qualificazione (a puro titolo di esempio il coniuge, figli, convivente, soggetti che abbiano prestato consulenza o assistenza nell'acquisto). All'incanto può presenziare chiunque.

Alcune questioni in tema di offerte per procura: nella vendita senza incanto l'offerta può essere fatta solo dall'interessato o da procuratore legale (avvocato), che deve essere munito di procura speciale (rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo applicabile l'art. 83 co. 3 c.p.c.). Non è ammessa altra forma di rappresentanza. In caso di impedimento dell'offerente a presenziare alla data fissata per l'apertura delle buste, questi potrà farsi rappresentare solo da un procuratore legale, munito di procura speciale. Nella vendita con incanto la cauzione e la presentazione di offerte possono essere fatte anche da un mandatario diverso (ossia non procuratore legale), ma sempre munito di procura speciale, rilasciata nelle forme anzidette. La procura per fare offerta per persona da nominare può esser conferita solo ad avvocato.

Versamento della cauzione: salvo che nell'avviso di vendita sian disposte altre forme di pagamento della cauzione, la cauzione può essere versata solo con assegno circolare o vaglia postale circolare che assicurino la pronta disponibilità delle somme.

Alcune questioni in tema di (in)validità/(in)ammissibilità delle offerte inesatte e/o incomplete: fermo quanto disposto dalla legge e segnatamente dall'art. 571 cpc in tema di invalidità dell'offerta, nel caso in cui all'offerta manchino alcuni dei documenti che, in base al fac simile predisposto dall'ufficio, si richiede di allegare, la stessa potrà essere dichiarata inefficace dal delegato solo qualora difetti o sia assolutamente incerto uno degli elementi di cui all'art. 571 co. 2 c.p.c. L'offerta è altresì inefficace, oltre che – si ribadisce – nei casi espressamente previsti dalla legge, noti ai delegati, se non è indicato il prezzo offerto (non è possibile arguirlo dall'importo della cauzione); o se, in caso di offerta fatta da procuratore legale, non è allegata la procura speciale (diversamente che nel caso di rappresentanza organica di società, ove la visura può essere presentata anche all'udienza di vendita); se la cauzione è calcolata sul prezzo base d'asta anziché sul prezzo offerto; in tutti i casi in cui, per qualsiasi difetto di compilazione o altro, il titolo messo a disposizione per la cauzione non risulti immediatamente incassabile (es. assegno circolare con indicazione di numero di procedura errato, ecc.). Non è causa di inefficacia dell'offerta la mancata allegazione all'offerta stessa del documento di riconoscimento, a condizione che l'offerente sia presente il giorno dell'apertura delle buste e fornisca valido documento di riconoscimento.

Rinvio e sospensione delle vendite: il rinvio delle vendite già fissate può avvenire ex art. 160 d.a. c.p.c., solo col consenso degli offerenti.

In caso di presentazione di tempestiva istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. o di atto di rinuncia da parte di tutti i creditori titolati, le operazioni di vendita dovranno comunque proseguire fino a che non intervenga il provvedimento del G.E. (cfr Cass. 6885/2008, secondo cui *“l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306 cpc, richiamato dall'art. 629 cpc, solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire”*). Magari optando per un'aggiudicazione con riserva.

Aggiudicazione definitiva in caso di offerta inferiore al prezzo base: salvo quanto previsto per il caso che ci siano istanze di assegnazione, in caso di offerta inferiore al prezzo base, ma di non più di $\frac{1}{4}$, il delegato deve ritenersi fin da ora autorizzato ad effettuare l'aggiudicazione definitiva, salvo che ritenga che vi sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Tale formula è da intendersi e interpretarsi, come ritenuto dalla dottrina maggioritaria all'indomani della riforma, alla luce di Cass. 18451/2015, ossia quale assenza di fattori distorsivi e/o interferenze illecite. Il delegato quindi, laddove consti la regolarità della procedura, anche previa eventuale consultazione con il Custode, deve intendersi sempre autorizzato ad effettuare l'aggiudicazione definitiva.

Istanze di assegnazione: si rammenta che, al fine di assicurare la regolarità e trasparenza della procedura, il delegato una volta aperte le buste e prima di chiedere agli offerenti la disponibilità a procedere alla gara sull'offerta più alta, è tenuto a comunicare agli offerenti stessi, in particolare laddove le offerte siano inferiori al prezzo base, se vi siano istanze di assegnazione, che sarebbero loro preferite, in quanto ciò può orientare i predetti nell'*an* e nel *quantum* della gara.

Si ricorda inoltre che il termine previsto dall'art. 588 cpc per la presentazione dell'istanza di assegnazione non è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza perentorio (Cass. 5788/2011).

Fase di trasferimento: dopo l'aggiudicazione, entro 30 giorni dal saldo prezzo, il delegato trasmetterà al G.E. la bozza del decreto di trasferimento, cui dovranno essere allegati i seguenti documenti (che è opportuno vengano richiesti dal delegato ai competenti uffici subito dopo l'aggiudicazione, onde evitare che i ritardi degli uffici nel rilascio dei documenti si riverberi sulla tempestiva redazione della bozza del D.T.):

- certificato di destinazione urbanistica ex art. 30 D.P.R. 380/2001 aggiornato (onde verificare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c.);
- l'attestazione di prestazione energetica (se fatta dall'esperto, per le procedure nuove, perizie successive al 31.12.2015);
- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia dei documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica);
- attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;
- visure ipocatastali aggiornate;

Fase distributiva: entro 30 giorni dal saldo prezzo il delegato trasmetterà, oltre alla bozza del D.T., la propria nota spese, redatta secondo le tabelle attualmente in uso;

Il delegato trasmetterà inoltre, sempre entro 30 giorni dal saldo prezzo, la bozza del provvedimento di delega per la predisposizione del progetto di distribuzione, specificando e inserendo già la data nella quale lo stesso delegato intende tenere avanti a sé l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, che si terrà avanti al delegato stesso (l'udienza dovrà comunque tenersi non oltre 150 giorni dal saldo prezzo).

Unitamente a ciò, il delegato provvederà a trasmettere al G.E. anche la propria nota spese per la liquidazione.

In caso di approvazione del progetto il delegato lo dichiarerà esecutivo e provvederà ai pagamenti in conformità, come previsto dall'art. 591 bis n. 13) c.p.c.

In caso di contestazioni il delegato tenterà di raggiungere con le parti una soluzione conciliativa, altrimenti stenderà verbale della contestazione e rimetterà gli atti al G.E. per la decisione ex art. 512 c.p.c.

Distribuzioni parziali: laddove si proceda alla vendita in più lotti si rammenta che, qualora si debba distribuire il prezzo ricavato dalla vendita di uno dei vari lotti, tale distribuzione non è da intendersi come parziale, ma come finale (Cass. 3130/1987, Cass. 5078/2001), sicché non dovrà effettuarsi alcun accantonamento. Le distribuzioni parziali cui fa riferimento il novellato art. 596 cpc sono infatti quelle relative ai frutti, alle rendite, alle somme confiscate, alle distribuzioni parziali cui si procede ogni sei mesi ex art. 495 cpc. Ogni progetto di distribuzione, per quanto parziale, gode di stabilità (Cass.

17371/2011, Cass. 7036/2003). I suoi effetti non possono essere messi in discussione in un progetto di distribuzione successivo dal creditore intervenuto successivamente, che sarebbe preferito per ordine di privilegi ai creditori soddisfatti in tutto o in parte nel progetto di distribuzione già approvato e dichiarato esecutivo, potendo l'interventore successivo soddisfarsi solo sull'accantonamento (del 10% o superiore). L'istanza del creditore accantonato di liberazione delle somme in proprio favore, dietro presentazione di fideiussione, deve essere fatta entro l'udienza di discussione del progetto. Laddove l'istanza sia presentata senza contestuale presentazione della garanzia, il professionista delegato provvederà a rinviare l'udienza di discussione, onde consentire al creditore istante di presentare la garanzia almeno 10 giorni prima della nuova udienza, in modo che anche gli altri creditori la possano esaminare e discuterne validità e idoneità.

Si rinvia comunque al commento pubblicato su Ilcaso.it (http://www.ilcaso.it/articoli/dpc.php?id_cont=910.php).

Obblighi di conservazione: si precisa che, ex art. 591 bis c.p.a., come precisato dalla circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. N. m_dg.DAG.06/12/2006.129650.U, la Cancelleria dovrà consegnare al Delegato tutti gli atti e i documenti del fascicolo, trattenendo solamente originale del pignoramento e dell'ordinanza di vendita e del decreto di delega; dal momento della delega, tutte le attività che dovrebbero compiersi presso la Cancelleria del Tribunale dovranno compiersi presso il Delegato, che è "Pubblico Ufficiale depositario di atti pubblici" e, come tale, dovrà anche rilasciare le copie degli atti agli interessati con applicazione dell'art. 18 DRP 445/2000.

Fondiaro: ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16.07.1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21.01.1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 10.09.93 n. 385, in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione), all'esito del versamento del residuo prezzo da parte dell'aggiudicatario (che dovrà avvenire sempre in favore del delegato), il delegato provvederà – a sua discrezione, e comunque nella misura massima del 70%, se dovuto, a copertura delle spese di esecuzione anche successive – ad emettere ordine immediato di pagamento in favore del creditore fondiario, dando all'uopo ordine alla banca depositaria delle somme di eseguire l'operazione, ai sensi dell'art. 591 bis n. 13) c.p.c., e accantonando il residuo per le spese di procedura ed eventuale riparto.

Comunicazioni: autorizza fin da ora il custode e il delegato ad effettuare tutte le notificazioni e le comunicazioni via PEC o fax o raccomandata A/R, ex art. 151 c.p.c.

In particolare si invita il delegato a comunicare sempre, oltre che ai creditori e al debitore, anche al Custode gli avvisi di vendita, l'eventuale aggiudicazione, l'emanazione del D.T.

Parimenti si invita il delegato a comunicare, sempre con le modalità dianzi autorizzate, all'esperto l'aggiudicazione definitiva, in quanto funzionale alla richiesta da parte del medesimo dell'eventuale integrazione del proprio compenso, ex art. 161 co. 3 d.a. cpc, introdotto dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015.

Spese e oneri della vendita: sono poste a carico dell'aggiudicatario, quanto alle spese, le spese di registrazione e di volturazione, le imposte. Quanto alle spese per le cancellazioni delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, sono poste a carico della procedura, in quanto, sebbene sarebbero a carico dell'aggiudicatario, questi avrebbe

comunque diritto al rimborso in antergazione ex art. 2770 co. 2 c.c., apparendo quindi più opportuno porle da subito a carico della procedura.

Quanto ai compensi del professionista delegato, sono a carico dell'aggiudicatario la metà dei compensi del delegato relativi alla fase del trasferimento, compensi che s'intendono regolati dal d.m. 227/2015 anche per le procedure già delegate, ex Cass. SS.UU. 17405/2012.

Conto corrente: si autorizza fin da ora il delegato ad aprire apposito conto corrente intestato alla procedura presso istituto di credito a sua scelta per il deposito dei fondi spese e del saldo prezzo, conto corrente che potrà essere movimentato dal delegato senza autorizzazione del G.E., sia per il pagamento delle spese di vendita, sia per le operazioni ex art. 591 bis n. 13) c.p.c.

CUSTODIA

Per ogni questione il Custode farà riferimento al *vademecum*, alle *F.A.Q.* e al modello di *verbale d'accesso* che sarà pubblicato sul sito del Tribunale di Vicenza.

Se il bene non produce frutti, il delegato, come sopra specificato, ogni tre esperimenti di vendita negativi, provvederà a depositare apposita informativa al G.E.; in tal caso, a richiesta del G.E., il Custode, a sua volta, depositerà entro 15 giorni dalla richiesta apposita, concisa e succinta relazione, suddivisa in due sezioni:

- una parte relativa ai compiti di manutenzione e conservazione del bene, contenente la descrizione degli accessi effettuati con le relative date, dei soggetti rinvenuti all'interno dei beni, dello stato di conservazione dei medesimi, delle eventuali necessità;

- una parte relativa alla gestione dinamica, contenente le attività svolte per favorire la vendita, le visite effettuate, le considerazioni in ordine alle ragioni della mancata vendita e le prospettive di vendita.

Laddove il bene produca frutti il Custode è tenuto a presentare rendiconto ex art. 593 c.p.c. con cadenza trimestrale; la distribuzione parziale però sarà effettuata solo una volta che sul conto/libretto della procedura siano accantonate somme pari o superiori ad euro 5.000,00, nei limiti di cui al novellato art. 596 c.p.c. Col consenso dei creditori le dette somme potranno altresì utilizzarsi per le spese di procedura.

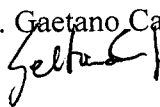
Si depositi in Segreteria e si comunichi ai delegati a mezzo PEC e da questi alle parti e al Custode, unitamente all'avviso di vendita del primo esperimento successivo alla pubblicazione, e si pubblichi a cura dei delegati nell'annuncio pubblicato sul sito del Tribunale unitamente all'avviso di vendita.

Si comunichi altresì all'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Vicenza, 22.12.2016

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dott. Gaetano Campo



I Giudici delle esecuzioni immobiliari

Dott. G. Borella



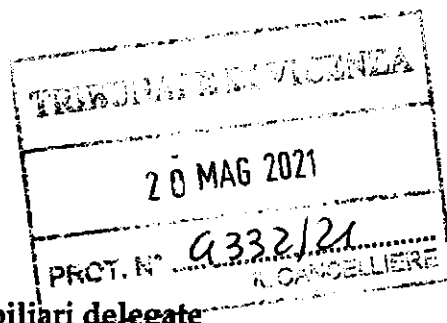
dott.ssa S. Pitinari



dott.ssa S. Saltarelli



TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE I CIVILE



Regime intertemporale delle vendite immobiliari delegate

Disposizioni integrative alla circolare "Vendite immobiliari delegate"

Disposizioni generali per le vendite telematiche"

Il Presidente della I sezione civile del Tribunale di Vicenza precisa che, con l'adozione della circolare "Vendite immobiliari delegate - Disposizioni generali per le vendite telematiche" del 20.5.2021 sottoscritta dai Giudici delle Esecuzioni e dal Presidente della I sezione Civile, devono intendersi revocate l' "Ordinanza integrativa della forma della vendita da analogica a telematica" del 9.2.2021, sottoscritta dal Presidente della Prima sezione civile e dai giudici delegati e dell'Esecuzione immobiliare e la successiva "Ordinanza integrativa della forma della vendita da analogica a telematica integrazione-chiarimenti" del 12.2.2021, sottoscritta dai Giudici delegati e dell'Esecuzione immobiliare.

Conseguentemente:

- 1) per gli esperimenti di vendita effettuati in forza di ordinanza di delega emessa in data antecedente ai provvedimenti (circolari) del 9.2.201 e 12.2.2021, per i quali non sia già stato pubblicato avviso di vendita ai sensi delle indicate circolari, si procederà con le modalità di vendita analogica;
- 2) per gli esperimenti di vendita effettuati in forza di ordinanza di delega emessa successivamente ai provvedimenti (circolari) del 9.2.201 e 12.2.2021, e fino alla pubblicazione della nuova circolare "Vendite immobiliari delegate - Disposizioni generali per le vendite telematiche" del 20.5.2021, si procederà con le modalità di vendita telematica pura, salvo diversa disposizione del GE;
- 3) per gli esperimenti di vendita effettuati in forza di ordinanza di delega emessa successivamente alla pubblicazione della circolare "Vendite immobiliari delegate - Disposizioni generali per le vendite telematiche" del 20.5.2021, si procederà con le modalità di vendita analogica, mista o telematica pura, conformemente alle disposizioni contenute nella citata circolare.

Si depositi in Segreteria e si comunichi ai delegati a mezzo PEC

Vicenza, lì 20 maggio 2021

Il Presidente della I Sezione civile

Dott. Gaetano Campo



TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE I CIVILE
Vendite immobiliari delegate
Disposizioni generali per le vendite telematiche

I Giudici delle Esecuzioni immobiliari, consultati i rappresentanti delle associazioni dei delegati alle vendite, dispongono che i delegati alle vendite immobiliari si attengano a quanto segue nell'espletamento delle deleghe loro affidate ai sensi dell'art. 591 bis cpc, fermo restando, per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente provvedimento, quanto già previsto e disciplinato dalla "Circolare Delegati 1/2017 – Disposizioni generali" del 16.1.2017.

Vendita senza incanto

Ritenuto che, anche ove non sia possibile disporre l'aggiudicazione all'esito della vendita senza incanto, non sia opportuno procedere all'incanto poiché è altamente improbabile che l'esperimento di vendita effettuato con tale ultima modalità possa portare ad un'aggiudicazione a un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, come determinato dall'esperto ai sensi dell'art. 568 cpc;

ritenuto che, nella maggior parte dei casi, gli immobili di valore economico inferiore a € 250.000,00 vengano venduti a soggetti che hanno scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici e che, pertanto, di regola, il ricorso alle modalità telematiche per lo svolgimento degli esperimenti di vendita di tali beni costituirebbe un inutile aggravio economico per la procedura, con corrispondente pregiudizio per i creditori e per gli esecutati;

ritenuto che il GE possa comunque disporre diversamente, secondo il suo prudente apprezzamento, dopo aver valutato le caratteristiche specifiche dell'immobile,

si detta il seguente regolamento per le vendite immobiliari:

le vendite saranno disposte senza incanto:

- 1) salvo diversa disposizione del G.E., nella forma della vendita
ANALOGICA:

- per i lotti costituiti da IMMOBILI AD USO ABITATIVO E TERRENI AGRICOLI per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento fino ad € 250.000,00;
 - per i lotti costituiti da IMMOBILI STRUMENTALI E TERRENI EDIFICABILI per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento fino ad € 250.000,00;
- 2) salvo diversa disposizione del G.E., nella forma della VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA:**
- per i lotti costituiti da IMMOBILI AD USO ABITATIVO E TERRENI AGRICOLI per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento oltre € 250.000,00;
 - per i lotti costituiti da IMMOBILI STRUMENTALI E TERRENI EDIFICABILI per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento da € 250.000,00 ad € 1.000.000;
- 3) salvo diversa disposizione del G.E., nella forma della VENDITA TELEMATICA PURA, asincrona o sincrona:**
- per i lotti costituiti da IMMOBILI STRUMENTALI E TERRENI EDIFICABILI per i quali è stabilito il prezzo base 1° esperimento oltre € 1.000.000,00.

Con la precisazione che, nel caso di PIU' LOTTI DELLA STESSA NATURA MA DI DIVERSO VALORE o DI PIU' LOTTI DI DIVERSA NATURA E DI DIVERSO VALORE, deve ritenersi modalità di vendita applicabile, in quanto prevalente, quella applicabile al lotto con il prezzo base più basso.

1. Vendita analogica

Per quanto riguarda la vendita con modalità analogiche, si rinvia alle disposizioni delle circolari vigenti in materia di vendite immobiliari delegate, in particolare alla "Circolare Delegati 1/2017 – Disposizioni generali" del 16.1.2017 .

2. Disposizioni generali per le vendite telematiche

I gestori della vendita telematica vengono individuati dai G.E. come segue:

- Astalegale.net
- Zucchetti Software Giuridico srl - Fallco Aste

Ciascun Professionista delegato potrà scegliere tra i gestori indicati, dandone comunicazione con apposita dichiarazione depositata nel fascicolo telematico.

E' fatta salva e prevale in ogni caso ogni diversa indicazione del G.E.

3. Vendita sincrona mista. – Per quanto riguarda la vendita sincrona mista si dispone che il delegato provveda:

(a) ad invitare i creditori e gli offerenti a partecipare telematicamente ovvero analogicamente per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;

(b) a fissare il termine per il deposito telematico ed analogico delle domande di partecipazione entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello dell'asta e per le sole offerte telematiche, a seguire il bonifico relativo alla cauzione in tempo utile affinché la stessa risulti accreditata; al momento di aperture delle buste sul conto corrente intestato alla procedura (si avverte che entro l'orario indicato dovrà essere generata anche la ricevuta di consegna);

ad avvisare che:

(c) l'esperimento di vendita si svolgerà con modalità sincrona mista. Le offerte dovranno essere conformi a quanto stabilito dagli artt. 12 e segg. del DM nr. 32/2015 e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia, ed alle disposizioni stabilite dal Tribunale ed allegate all'avviso di vendita; le offerte dovranno essere presentate con le modalità descritte al successivo par. 3.5;

(d) gli offerenti in via telematica dovranno versare la cauzione mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva;

(e) le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione per la vendita sincrona mista saranno aperte ed esaminate unitamente a quelle analogiche esclusivamente il giorno fissato per l'asta tenuta dal delegato ed alla presenza degli offerenti on line e di quelli comparsi personalmente o per delega avanti il delegato alla vendita;

(f) qualora siano presentate più offerte criptate e/o analogiche il delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti ad una vendita sincrona mista sull'offerta più alta;

(g) dopo la vendita sincrona mista gli importi versati o depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno riaccreditati tempestivamente ovvero restituiti.

4. Vendita telematica pura, asincrona o sincrona. Offerta e cauzione – Per quanto riguarda la vendita telematica pura, si dispone che nell'avviso di vendita sarà ulteriormente specificato quanto segue:

Offerta

- a. che l'offerta sia formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il **modulo Web "Offerta telematica"** fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita;
- b. che, per la **sottoscrizione e trasmissione**, in via alternativa, l'offerta: a) sia sottoscritta con *firma digitale* e trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata*; oppure b) sia direttamente trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica* ai sensi dell'art. 12 comma 4 e dell'art. 13 del DM nr. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del DPR nr. 68/2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio od in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del DM nr. 32/2015);
- c. che, in particolare, l'offerta, con i documenti allegati, sia inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustizia.cert.it con la precisazione che l'offerta s'intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
- d. che nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, 1 comma, DM nr. 32/2015,

l'offerta sia formulata a mezzo *telefax* al recapito della cancelleria delle esecuzioni immobiliari indicato dal gestore nell'avviso con il quale il gestore ha dato notizia agli interessati del programmato mancato funzionamento dei sistemi informatici a norma del citato art. 15;

- e. che, nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, 1 comma, DM nr. 32/2015, l'offerta s'intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita;

Cauzione

- (a) che l'importo della cauzione (nella misura sopra indicata) sia versato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura come di seguito "*Tribunale di Vicenza procedura esecutiva n. r.g.e. ____*";
- (b) che le coordinate IBAN del conto corrente intestato alla procedura per il versamento della cauzione siano riportate nell'avviso di vendita a cura del professionista delegato;
- (c) che il bonifico sia effettuato a cura dell'offerente in modo tale da consentire l'accredito utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta,
- (d) che, in particolare, qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse, il professionista delegato non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile;
- (e) che, in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto di eventuali oneri bancari) sia restituito dal professionista delegato al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci;

- (f) che la restituzione della cauzione abbia luogo esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.

5. Vendita telematica asincrona. - L'offerta e la partecipazione alla vendita telematica senza incanto asincrona sono soggette alla seguente disciplina.

In caso di più offerenti e di adesione alla gara prevista *ex art. 573 c.p.c.*, e anche in presenza di istanze di assegnazione, la gara si svolgerà con le modalità di seguito indicate sulla base dell'offerta più alta.

5.1. Esame delle offerte. – Si dispone:

- (a) che l'esame delle offerte sia effettuato tramite portale del gestore della vendita sopra indicato, attraverso collegamento operato nel luogo indicato nell'avviso di vendita;
- (b) che le buste telematiche contenenti le offerte non siano aperte se non al momento dello svolgimento delle operazioni di vendita sopra indicate;
- (c) che la partecipazione degli offerenti alle udienze telematiche abbia luogo attraverso l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali e in base alle istruzioni ricevute – almeno tre minuti prima delle operazioni di vendita - con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata o alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta;
- (d) che nel giorno e nell'ora fissati per l'esame delle offerte, il delegato:
- verifichi le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni e documenti richiesti;
 - verifichi l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione entro i termini indicati;
 - proceda, conseguentemente, all'abilitazione dei partecipanti per l'eventuale gara tramite l'area riservata del sito internet sopra indicato;
- (e) che, in ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non siano visibili agli altri offerenti e alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e che il gestore della vendita telematica proceda a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

5.2. Gara tra gli offerenti. Si dispone che

a) la gara tra gli offerenti abbia luogo con le modalità della gara telematica asincrona sull'offerta più alta, secondo il sistema dei **plurimi rilanci**;

b) in particolare:

- i. i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente *online* le offerte in aumento, tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica;
- ii. ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara;
- iii. il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio effettuato;

c) la gara abbia la seguente durata:

- la gara avrà inizio nel momento in cui il delegato abbia completato le verifiche di ammissibilità delle offerte;
- la gara avrà termine alle ore 12.00 del **secondo giorno** successivo a quello in cui il delegato abbia avviato la gara;

d) *EXTRA TIME / PROLUNGAMENTO DELLA GARA*: qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sia prolungata, automaticamente, di ulteriori 15 (quindici) minuti, per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e, così, di seguito, fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento;

e) la deliberazione finale sulle offerte, all'esito della gara, abbia luogo nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra indicato (con esclusione del sabato e dei giorni festivi);

f) l'avvio della gara sia sempre subordinato all'esito delle verifiche preliminari demandate al delegato in punto di ammissibilità dell'offerta e alla concreta determinazione di avvio operata da quest'ultimo; qualora il termine finale per lo svolgimento della gara venga a scadere in un giorno festivo, il termine dovrà ritenersi automaticamente scadente al primo giorno non festivo successivo; il delegato non farà coincidere i due giorni della gara con il sabato e la domenica;

g) una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunichi a tutti i partecipanti la maggiore

offerta formulata e comunicherà al referente della procedura l'elenco delle offerte in aumento formulate e di coloro che le abbiano effettuate (ferma la possibilità per il delegato di procedere direttamente al *download* del *report* dal sito del gestore);

h) le comunicazioni ai partecipanti abbiano luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS.

Resta fermo, per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento, quanto previsto dalle circolari vigenti in materia di vendite immobiliari delegate, in particolare dalla "Circolare Delegati 1/2017 – Disposizioni generali" del 16.1.2017 .

Si depositi in Segreteria e si comunichi ai delegati a mezzo PEC e da questi alle parti e al Custode, unitamente all'avviso di vendita del primo esperimento successivo alla pubblicazione, e si pubblichi a cura dei delegati nell'annuncio pubblicato sul sito del Tribunale unitamente all'avviso di vendita.

Si comunichi altresì all'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Vicenza, lì 20 maggio 2021

I Giudici delle Esecuzioni



Dott. Giuseppe Limitone



Dott.ssa Paola Cazzola



Dott. Giovanni Genovese



Dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente della I Sezione civile

Dott. Gaetano Campo



TRIBUNALE DI VICENZA
- 1 GIU 2021
PROT. N° 4635/21 IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Vicenza, 1.6.2021

Oggetto: Parziale modifica della circolare 20 maggio 2021 pro. 4332/2021 in materia di vendita dei beni immobili pignorati

Il Presidente della Prima Sezione Civile,
acquisito il parere favorevole dei Giudici della Sezione assegnati al settore e acquisite le osservazioni nell'ambito dell'Osservatorio sulle Esecuzioni Immobiliari costituito con l'Ordine degli Avvocati di Vicenza, a parziale modifica della circolare in oggetto, precisa che, salva diversa disposizione del GE, le vendite dei beni immobili pignorati si svolgeranno:

- a) **con modalità analogica** per IMMOBILI AD USO ABITATIVO con prezzo base al primo esperimento fino a € 150.000,00 e TERRENI EDIFICABILI E OPIFICI con prezzo base al primo esperimento fino a € 200.000,00;
- b) **con modalità telematica sincrona mista**
 - per lotti costituiti da IMMOBILI AD USO ABITATIVO con prezzo base al primo esperimento superiore a € 150.000,00 e TERRENI AGRICOLI con prezzo base al primo esperimento superiore a € 200.000,00;
 - per lotti costituiti da IMMOBILI STRUMENTALI E TERRENI EDIFICABILI con prezzo base al primo esperimento di vendita da € 200.000,00 a € 1.000.000,00;



c) nella forma della **vendita telematica pura, sincrona o asincrona**, per lotti costituiti da IMMOBILI STRUMENTALI E TERRENI EDIFICABILI con prezzo base al primo esperimento superiore a € 1.000,000,00.

Resta fermo quanto disposto nella circolare.

Il Presidente della prima Sezione Civile

(dott. Gaetano Campo)

A handwritten signature in black ink, reading "Gaetano Campo". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.